



Ordinanza sull'organizzazione della Posta Svizzera (OOP) del 24 ottobre 2012

Rapporto esplicativo

Definizioni (art. 1)	2
Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste (art. 2)	2
Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo (art. 3)	3
Gestione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta (art. 4)	4
Retribuzioni dei quadri (art. 5)	4
Disposizioni transitorie (art. 6)	4
Modifica del diritto vigente (art. 7)	6
Ordinanza quadro LPers e ordinanza sulla retribuzione dei quadri	6
Ordinanza sulle monete	6



Definizioni (art. 1)

A scopo di chiarezza, nel primo articolo sono riprese le definizioni relative alla Posta e alle società del gruppo Posta contenute nella legge del 17 dicembre 2010¹ sull'organizzazione della Posta (LOP) e nell'ordinanza del 29 agosto 2012² sulle poste (OPO).

Per *Posta* si intende la Posta Svizzera SA ai sensi dell'articolo 1 LOP (società madre).

Per *PostFinance* si intende PostFinance SA ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LOP (società affiliata).

Per *società del gruppo Posta* si intendono PostFinance e tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta. Si tratta in particolare di società di capitali, ma anche di società in nome collettivo e in accomandita controllate direttamente o indirettamente dalla società madre.

Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste (art. 2)

Conformemente alla legge del 17 dicembre 2010³ sulle poste (LPO), la Posta è tenuta a garantire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPO, può trasferire alle società del gruppo Posta l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. L'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti è già stato trasferito a PostFinance con la legge sull'organizzazione della Posta (art. 14 cpv. 1 LOP).

La Posta resta tuttavia responsabile della fornitura del servizio universale nei confronti della Confederazione in quanto datore di lavoro e deve pertanto poter garantire in ogni momento la gestione e il controllo dell'adempimento degli obblighi trasferiti alle società del gruppo (cfr. art. 3). Per poter fare pieno uso degli strumenti di gestione, la Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo alle quali ha trasferito l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale. Per quanto riguarda PostFinance, questa condizione è già sancita nella LOP (art. 14 cpv. 2); nella disposizione in oggetto viene ora sancita anche per le società del gruppo cui può essere trasferito l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Di tale adempimento possono essere incaricate unicamente le imprese su cui la Posta esercita il controllo diretto, vale a dire le società affiliate, e non, dunque, le imprese controllate indirettamente, quali per esempio le società subaffiliate. In questo senso, l'ordinanza limita le possibilità di trasferire l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale. In altre parole, l'adempimento di tale obbligo nel settore del traffico dei pagamenti – che, per legge, spetta a PostFinance – così come nel

¹ RS 783.1

² RS 783.01

³ RS 783.0



settore dei servizi postali può essere effettuato soltanto da società affiliate. È tuttavia possibile avvalersi di subappaltatori.

L'ordinanza prevede inoltre che la Posta debba poter contare sulla maggioranza dei rappresentanti nel consiglio d'amministrazione delle società cui è stato trasferito l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale. Offrendole la possibilità di esercitare la dovuta influenza sui consigli d'amministrazione delle società affiliate, si garantisce che la Posta sia in grado di assumere la responsabilità associata all'obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Per evitare di trovarsi di fronte a situazioni di stallo a livello decisionale, i consigli di amministrazione devono essere composti di un numero dispari di membri. Il voto decisivo spetta al presidente.

Grazie a questo assetto, anche il proprietario può assicurarsi che vengano rispettate le proprie esigenze in termini di adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale e che tale rispetto sia oggetto di controllo, soprattutto considerato che non detiene una partecipazione diretta nelle società del gruppo Posta.

Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo (art. 3)

Dopo aver definito le maggioranze richieste per adempiere l'obbligo di fornire il servizio universale, l'ordinanza precisa, nell'articolo 3, come vanno impostati concretamente la gestione e il controllo dell'adempimento effettuato da parte delle società del gruppo Posta. Gli strumenti di cui la Posta può avvalersi a tal fine sono i seguenti: disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate, contratti di prestazioni con i rappresentanti da lei nominati in seno al consiglio d'amministrazione delle società del gruppo Posta interessate e contratti scritti stipulati tra queste società.

Negli statuti della Posta e delle società del gruppo Posta interessate va specificato in quale misura gli obblighi di fornire il servizio universale sanciti nella LPO non sono assunti dalla Posta stessa, bensì da una società del gruppo. Gli statuti delle società interessate dovranno inoltre riportare (nelle spiegazioni sullo scopo della società) i compiti associati all'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale. Gli statuti (e le relative modifiche) delle società del gruppo Posta cui è stato trasferito l'adempimento di tale obbligo vanno sottoposti, per previo parere, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e all'Amministrazione federale delle finanze. L'ultima decisione sul contenuto degli statuti spetta tuttavia alla Posta e alle società del gruppo interessate.

I dettagli relativi al regime del trasferimento, in particolare eventuali accordi inerenti alla collaborazione e ai rapporti tra le singole società del gruppo, vanno disciplinati in contratti stipulati tra le società del gruppo. Il contenuto dei contratti è deciso unicamente dalla Posta.



Gestione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta (art. 4)

La Posta e le società del gruppo Posta operano in mercati completamente diversi e devono quindi affrontare situazioni e tendenze fortemente eterogenee. Questi mercati sono sorvegliati con strumenti e autorità di regolazione differenti. Considerate queste premesse, risulta evidente che per la direzione del gruppo non sia facile raggiungere gli obiettivi strategici e adempiere il mandato di fornitura del servizio universale. La disposizione dell'articolo 4 richiama l'attenzione su questa responsabilità e sottolinea il compito del consiglio d'amministrazione della Posta di garantire una gestione uniforme del gruppo nel rispetto dei vari requisiti di regolazione. Soprattutto per aspetti centrali quali la strategia, il piano finanziario, lo sviluppo della rete, la fissazione dei prezzi e lo sviluppo del personale, il proprietario si aspetta una gestione uniforme del gruppo ed è suo interesse che questa venga garantita. Il consiglio d'amministrazione deve pertanto adottare gli strumenti che gli consentano di raggiungere questo obiettivo.

Retribuzioni dei quadri (art. 5)

Con l'entrata in vigore della nuova LOP gli impiegati della Posta non sono più soggetti alla legge sul personale federale (LPers)⁴. Secondo la LOP, tuttavia, il Consiglio federale deve provvedere affinché le disposizioni sulle retribuzioni dei quadri siano applicate per analogia in seno alla Posta e alle aziende su cui essa esercita il controllo.

Nell'articolo 5 sono pertanto sancite le disposizioni della legislazione concernente la retribuzione dei quadri direttamente applicabili alla Posta e alle società del gruppo. I membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati per analogia, all'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale e alle disposizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 2003⁵ sulla retribuzione dei quadri. Il campo d'applicazione non viene pertanto esteso rispetto al diritto in vigore. Il consiglio d'amministrazione della Posta dovrà presentare ogni anno al DATEC un rapporto, in forma standardizzata e conforme alla prassi attuale, sull'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione dei quadri in seno alla Posta e alle società del gruppo. Il rapporto sarà poi inoltrato al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali (cfr. art. 13 ordinanza sulla retribuzione dei quadri).

Disposizioni transitorie (art. 6)

Nel capoverso 1 sono disciplinati i cambiamenti che interverranno a livello fiscale in seguito alla trasformazione della Posta. La disposizione poggia sugli articoli 10 e 15 LOP. Conformemente all'articolo 10 LOP, dal momento della sua trasformazione in società anonima, la Posta sarà soggetta alle norme fiscali previste per le società di capitali private. In altre paro-

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 172.220.12



le, a partire dalla loro trasformazione e scorporo rispettivi, la Posta e PostFinance saranno assoggettate integralmente all'imposta. Sinora la Posta aveva beneficiato dell'esenzione fiscale, fatta eccezione per alcune voci, quali per esempio gli utili ricavati dalle prestazioni nei servizi liberi (ossia le prestazioni che la Posta può fornire in aggiunta al servizio universale).

L'articolo 15 capoverso 4 LOP prevede che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge, la Posta Svizzera e PostFinance siano autorizzate a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta. Queste riserve sono state costituite durante il periodo in cui l'azienda era esonerata dall'imposta. In vista dell'allestimento del bilancio d'apertura della Posta, occorre verificare ed eventualmente adeguare i valori contabili degli attivi fissi. Poiché la trasformazione della Posta in società anonima comporta l'assoggettamento fiscale, in concomitanza con tale trasformazione (e al più tardi nell'arco di tre anni dall'entrata in vigore della LPO) questi valori contabili possono essere rivalutati fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. La rivalutazione, effettuata nel quadro della trasformazione, non ha quindi alcuna incidenza fiscale. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non saranno ripartiti secondo l'attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.

Il capoverso 2 prevede una disposizione transitoria concernente la Cassa pensioni Posta (CP Posta).

La CP Posta è una fondazione comune di diritto privato che gestisce la previdenza professionale dei dipendenti della Posta Svizzera e delle aziende ad essa affiliate. Sebbene la CP Posta sia un istituto comune, l'attribuzione dei beneficiari e delle corrispondenti riserve latenti alle singole società del gruppo può e va effettuata perché si ripercuote sul fabbisogno di accantonamenti e sul bilancio d'apertura di queste società e garantisce il pari trattamento degli assicurati (anche nel caso di una futura trasformazione della CP Posta in istituto collettivo). Per questa ragione, l'ordinanza prevede che, in vista dell'allestimento del bilancio d'apertura e dello scorporo di PostFinance, i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti versata dalla CP Posta debbano essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta.

La Posta Svizzera SA, nonché Posta CH SA e Posta Immobili SA (che, secondo quanto previsto, saranno scorporate dalla Posta in concomitanza con la trasformazione dell'azienda in società anonima), e AutoPostale Svizzera SA fanno il bilancio secondo le disposizioni del CO e dell'ordinanza del 18 gennaio 2011⁶ del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC). In base a queste norme contabili, non possono essere messi a bilancio gli accantonamenti costituiti per impegni di previdenza. Le direttive contabili della FINMA sulle prescrizioni concernenti l'allestimento dei conti (DAC)⁷, invece, lasciano a PostFinance la

⁶ RS 742.221. Il bilancio consolidato della Posta è stilato secondo gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, mentre gli impegni di previdenza delle casse pensioni sono messi a bilancio secondo lo IAS 19 (rivisto).

⁷ Circolare 2008/2 «Direttive contabili – banche» (DAC; <http://www.finma.ch/i/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-rechnungslegung-banken.aspx>).



possibilità di scegliere se computare gli impegni di previdenza secondo lo standard «Swiss GAAP FER 16» oppure quello «IAS 19» (rivisto); al momento, lo standard «Swiss GAAP FER 16» non è tuttavia applicabile a causa dell'attuale sottocopertura della CP Posta. Secondo entrambi gli standard menzionati, gli accantonamenti costituiti per impegni di previdenza si ripercuotono negativamente sul capitale proprio di PostFinance e devono pertanto avere una copertura finanziaria per poter garantire l'osservanza delle prescrizioni sui fondi propri. In vista dell'allestimento del bilancio d'apertura della Posta e dello scorporo dalla casa madre, l'ordinanza prevede dunque che, com'è prassi nelle banche, anche PostFinance debba mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e quelli per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti. Lo standard IAS 19 (rivisto) prevede un importo inferiore per i fondi propri.

Modifica del diritto vigente (art. 7)

Ordinanza quadro LPers e ordinanza sulla retribuzione dei quadri

Con l'entrata in vigore della nuova LOP gli impiegati della Posta non sono più soggetti alla legge sul personale federale (LPers). Questo adeguamento dev'essere incorporato nelle pertinenti ordinanze ovvero nell'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000⁸ e nell'ordinanza del 19 dicembre 2003⁹ sulla retribuzione dei quadri.

Ordinanza sulle monete

La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere hanno il compito di aiutare la Banca Nazionale svizzera nella sua funzione di ufficio centrale per l'approvvigionamento di monete. Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 OPO, le due aziende possono ora trasferire l'adempimento di questo obbligo anche a società su cui esercitano un controllo diretto. La Posta trasferirà verosimilmente questo compito a PostFinance.

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 172.220.12